

Esercizio illecito dell'attività venatoria e sequestro delle armi. Legittimazione delle guardie venatorie a operare il sequestro

Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2018 - Finamore, G.I.P. - I.M.

In materia di bracconaggio, il sequestro, oltre che dei mezzi di caccia vietati, anche dell'arma risponde sia ad esigenze di carattere probatorio sia ad esigenze di natura preventiva, trattandosi di cosa mediante la quale il reato è commesso.

(Omissis)

- Letta l'istanza del P.M. di emissione di decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del fucile semiautomatico cal. 12 Benelli modello Duca di Montefeltro, matricola M480894, detenuto dall'odierno indagato, I.M., nato a *(omissis)*, in riferimento al reato di cui all'art. 30, lett. b) l. 11 febbraio 1992, n. 157, per aver esercitato la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r) della legge medesima ovvero di un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico (commesso in Afragola in data 15 ottobre 2017), fattispecie criminosa oggetto dell'incolpazione provvisoria formulata dalla Parte Pubblica, come ascritta nella richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo, avanzata dal P.M., in atti, che integralmente si richiama in questa sede;

- Attesi gli esiti dell'attività d'indagine espletata dai suddetti agenti che sorpredevano l'odierno indagato intento a cacciare con l'ausilio di un richiamo elettroacustico, che emetteva, in particolare, il verso ed il canto del «Tordo Bottaccio», detenendo il suddetto fucile con il relativo munizionamento;

- Ritenuto sussistente, dalla sopra richiamata attività di indagine, quindi, anche a parere dello scrivente, il presupposto del c.d. *fumus commissi delicti*;

- Considerato che, secondo la più recente concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema Corte, *il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale* (cfr., in merito, la recente Cass. Sez. II Pen., sent. n. 5656 del 28 gennaio 2014; confor.: Cass. Sez. VI Pen., sent. n. 10618 del 23 febbraio 2010; confor.: Cass. Sez. I Pen., sent. n. 15298 del 4 aprile 2006; Cass. Sez. III Pen., sent. n. 11290 del 13 febbraio 2002; n. 2672/99; n. 1428/94), non rilevando, quindi, ai fini della sussistenza del *fumus commissi delicti* e della concessione del provvedimento ablatorio per cui è procedimento, l'eventuale carenza dell'elemento psicologico che sorregge la condotta criminosa;

- Ritenuta, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*, che risulta dall'esigenza di impedire che i reati in questione vengano portati ad ulteriori e più gravi conseguenze, atteso il concreto ed attuale pericolo che la disponibilità delle cose da sottoporre a sequestro preventivo possa perpetrare le conseguenze dannose del reato in questione;

- che, quindi, sussistono i presupposti per l'emissione, nei confronti dell'attuale indagato, del decreto di sequestro preventivo di quanto indicato dal P.M., necessario perché i reati in questione non vengano portati ad ulteriori, gravi conseguenze;

P.Q.M.

Dispone il sequestro preventivo del fucile semiautomatico cal. 12 Benelli modello Duca di Montefeltro, matricola M480894, detenuto dall'odierno indagato, I.M.

(Omissis)

Esercizio illecito dell'attività venatoria e sequestro delle armi. Legittimazione delle guardie venatorie a operare il sequestro

Come è noto, la l. 11 febbraio 1992, n. 157 detta le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Il fondamento della legge è la tutela della fauna selvatica, riconosciuta quale patrimonio indisponibile dello Stato, nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. In tale ottica, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat* (cfr. art. 1, legge n. 157/1992).

L'esercizio dell'attività venatoria viene dunque consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

In particolare, le condotte penalmente rilevanti sanzionate a titolo di contravvenzione *ex art.* 30 legge n. 157/1992 consistono:

- nell'esercizio della caccia in periodo di divieto generale [lett. *a*] o nei giorni di silenzio venatorio [lett. *f*] o con mezzi vietati o con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami [lett. *b*]);
- nell'esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive [lett. *d*]);
- nell'esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili [lett. *i*]);
- nell'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 [lett. *b*] ovvero di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nel predetto elenco, della quale sia vietato l'abbattimento [lett. *g*]), ovvero, ancora, di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo [lett. *d*]);
- nell'abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque [lett. *h*]);
- nell'esercizio dell'uccellazione [lett. *e*]).

L'art. 28, comma 2, della legge in commento, che disciplina i «Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria», prevede il sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia impiegati per l'esercizio illecito dell'attività venatoria, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

Come ritenuto in diverse pronunce dalla Suprema Corte, in materia di bracconaggio, il sequestro, oltre che dei mezzi di caccia vietati (quali ad esempio gli stampi in plastica o i richiami acustici elettromagnetici riproducenti il canto degli anatidi da attirare), anche dell'arma risponde sia ad esigenze di carattere probatorio sia ad esigenze di natura preventiva, trattandosi di cosa mediante la quale il reato è commesso. Sotto il primo profilo, il vincolo mira ad assicurare la prova dei fatti per cui si procede, occorrendo dimostrare – attraverso gli accertamenti opportuni – l'idoneità dell'arma ad abbattere i volatili attirati dal richiamo elettromagnetico acustico abusivo. Sotto il secondo profilo, l'arma impiegata per l'esercizio della

caccia con mezzi vietati rientra fra le cose mediante le quali il reato è stato commesso, quale mezzo di completamento della fattispecie criminosa, come tale suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.¹ Legittimati a eseguire il sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia sono gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

Ci si chiede se tale qualifica compete alle guardie venatorie volontarie e se, pertanto, le stesse siano o meno legittimate ad operare il sequestro.

In proposito giova ricordare che l'art. 27 della legge n. 157/1992 affida il potere di «vigilanza venatoria»: - agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, cui la disposizione riconosce esplicitamente la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza [comma 1, lett. a)];

- alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 [comma 1, lett. b)]. Il successivo comma 4 puntualizza che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa solo ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni, previo superamento di un esame, all'esito di un apposito corso di formazione organizzato a livello locale;

- agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato (oggi Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali (comma 2).

Orbene, il tenore letterale della disposizione testé citata – che, al comma 1 lett. a) riconosce esplicitamente ai soli agenti dipendenti degli enti locali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria – suggerisce di negare siffatto riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie indicate della lett. b) nel medesimo comma.

Il successivo comma 5 induce a conclusioni analoghe laddove, nel sancire il divieto di esercizio venatorio a carico dei soggetti preposti alla vigilanza, fa riferimento, distintamente, agli agenti di cui ai commi 1 e 2 e alle guardie venatorie.

Depone nel medesimo senso la considerazione secondo la quale, trattandosi di soggetti abilitati a operare in virtù di leggi regionali, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria non potrebbe essere loro attribuita dalle Regioni, poiché queste, di regola, non hanno competenza in materia penale².

Alle guardie volontarie venatorie non è, peraltro, applicabile la previsione di cui all'art. 6, l. 20 luglio 2004, n. 189, che attribuisce poteri di vigilanza sul rispetto della legge medesima e delle altre norme relative alla protezione degli animali, «anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»³.

D'altro canto, è pacificamente esclusa la possibilità per le guardie giurate volontarie zoofile di cui alla citata legge n. 189/2004 di svolgere compiti di vigilanza venatoria, essendo le loro funzioni limitate –

¹ Cass. Sez. III Pen. 3 settembre 2014, n. 36699, V.V.; Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2011, n. 26799, Bellabarba, rv. 250.599, in *Cass. pen.*, 2012, 5, 1883, e Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2004, n. 26837, Fionda, rv. 229.057, *ivi*, 2005, 9, 2695.

² La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in una direttiva recentemente diramata alle forze dell'ordine in materia di inquadramento ordinamentale della vigilanza volontaria zoofila e della vigilanza volontaria venatoria, ha aderito all'orientamento che nega alle guardie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria (direttiva del 21 marzo 2018). In giurisprudenza, cfr.: Cass. Sez. V Pen. 24 novembre 2016, n. 50061, Giovannelli, in *Cass. pen.*, 2017, 10, 3763; Cons. Stato, Sez. III 25 luglio 2016, n. 3329, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

³ In tal senso si è espresso il Ministero dell'interno in diversi pareri (parere 20 novembre 2013 sulla legge regionale n. 26/2012; parere 23 ottobre 2014 sulla Associazione «Accademia Kronos»).

oltre che all'ambito territoriale di competenza indicato nel decreto prefettizio di riconoscimento anche – per materia alla tutela degli animali di affezione⁴.

La contrapposta tesi favorevole al riconoscimento anche alle guardie volontarie venatorie della qualifica di agenti di polizia giudiziaria argomenta dal concetto di vigilanza, in cui dovrebbe ritenersi compresa l'attività di assicurazione delle fonti di prova di cui all'art. 55 c.p.p.⁵.

A tutto voler concedere, alle guardie volontarie venatorie dovrebbe attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e mai di ufficiale, trattandosi comunque di soggetti privati abilitati a operare in settori normalmente oggetto di disciplina della Pubblica Amministrazione, con conseguente preclusione della possibilità di eseguire sequestri preventivi, atteso che l'art. 113 disp. att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di particolare necessità e urgenza, ai soli atti previsti dagli artt. 352 e 354, comma 2 e comma 3, c.p.p., e dunque al solo sequestro probatorio.

Nel caso di specie, le guardie venatorie e zoofile dell'ENPA hanno operato congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri di Afragola, apparendo così fugato qualsivoglia dubbio in punto di legittimità dell'intervento.

La polizia giudiziaria ha correttamente eseguito il sequestro del fucile ai sensi della legge n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, essendo l'arma utilizzata quale mezzo per la commissione del reato contestato all'indagato.

Ed invero, la detenzione – contestualmente all'uso del richiamo acustico – dell'arma occorrente per abbattere gli uccelli attratti dal richiamo medesimo integra e completa la condotta in contestazione, essendo il richiamo lo strumento attraverso il quale attirare il volatile per poi eliminarlo con il fucile, la cui utilizzazione altrimenti dovrebbe ritenersi superflua.

Discende da quanto precede che il corpo di reato non si esaurisce nel richiamo, rientrandovi anche il fucile quale mezzo di completamento per l'esercizio della caccia con metodi vietati, come tale suscettibile di confisca facoltativa a norma dell'art. 240 c.p.

Diana Russo

⁴ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 2008, n. 23631 (c.c.), Lovato, rv. 240.231. Su «La (controversa) qualifica delle guardie zoofile riconosciute dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, e il sequestro preventivo d'urgenza di animali», ho pubblicato una Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen. Collegio A 30 novembre 2016, n. 421, in questa Riv., 2017, 1.

⁵ Secondo Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2006, n. 6454 (c.c.), P.M. in proc. Lancellotti, rv. 233.561, «In tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie)». Nel medesimo senso v. Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 1998, n. 1151 (c.c.), Guerini, in *Riv. giur. amb.*, 2001, 261, con nota di: BRAMBILLA. Alla tesi favorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria aveva aderito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in un Parere espresso nel 2003 (Parere in ordine al quesito avanzato dalla Vigilanza WWF - Nucleo di Salerno, sulla sussistenza delle funzioni di polizia giudiziaria in capo alle Guardie Giurate Volontarie del WWF, prot. n. 82/02 dell'8 gennaio 2003).